

IN QUESTO NUMERO

1. **IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL—convocazione assemblea ordinaria dei soci.**
2. **Avviso ai Soci – Ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC .**
3. **Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori) .**
4. **Avviso ai Soci aderenti al Servizio di Contabilità IVA .**
5. **Cassetto Previdenziale Contributi Lavoratori Autonomi.**
6. **Lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali. Quote per l'anno 2017**
7. **SISTRI e MUD 2017.**
8. **Voucher aboliti per Referendum.**

1) IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL convocazione assemblea ordinaria dei soci.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale è convocata per il giorno **venerdì 28 aprile p.v. alle ore 10,00** presso la sede di Confagricoltura Bologna in **Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)**, l'assemblea generale ordinaria dei soci di Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico
Tosi Gianni



2) **Avviso ai Soci – Ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC.**

Il D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016, dispone che decorrere dal 01 luglio 2017 gli uffici finanziari possono notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) gli avvisi e gli altri atti (comprese le cartelle di pagamento) alle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi, agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale INI-PEC oltreché agli altri soggetti che ne facciano espressamente richiesta.

E' molto importante, quindi, ricordare di aprire quotidianamente la casella pec il cui indirizzo è stato comunicato alla Cciao per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura dei messaggi di posta. Il rischio è quello di non potere più impugnare l'atto per scadenza dei termini.

Infatti la notifica si intende perfezionata per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

(E. Cricca)

3) **Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Elenco Clienti e Fornitori).**

Si ricorda che gli elenchi clienti e fornitori relativi all'anno di imposta 2016 devono essere inviati telematicamente

all'Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2017 da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche mensili entro il 20 aprile 2017 per gli altri soggetti (trimestrali). Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'IVA. Anche gli imprenditori agricoli esonerati, ex art. 34, c. 6, DPR n. 633/72, sono obbligati alla presentazione della citata comunicazione.

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro presentazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro. Si invitano i soci, non già aderenti al servizio di contabilità, che intendono affidare l'incarico alla predisposizione ed invio delle comunicazioni a Confagricoltura Bologna a contattare gli uffici di zona di competenza **entro e non oltre la data del 3 aprile p.v.** per la presentazione della necessaria documentazione.

I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti.

(E. Cricca)

4) Avviso ai Soci aderenti al Servizio di Contabilità IVA.

L'approvazione del Decreto Legge 193/16 collegato alla legge Finanziaria 2017 ha introdotto, tra gli altri, due nuovi adempimenti consistenti nell'invio telematico di dati contabili all'Amministrazione Finanziaria dalla quale saranno utilizzati per il riscontro della coerenza tra fatture e versamenti iva al fine di recuperare l'eventuale evasione di imposta. Periodicamente, secondo le scadenze sotto specificate, andranno comunicati i dati delle fatture emesse e ricevute ed i dati delle liquidazioni periodiche Iva.

La "**comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**" consiste nella trasmissione dei dati di registrazione delle fatture, vale a dire: i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero fattura, imponibile, aliquota, imposta e tipologia di operazione. Per l'anno 2017 le scadenze sono state previste al 18/09/2017 per il primo semestre ed al 28/02/2018 per il secondo semestre. In caso di omesso o errato invio dei dati è prevista l'applicazione della sanzione di € 2 per ogni fattura con un massimo di € 1.000 a trimestre e con riduzione delle sanzioni in caso di invio correttivo entro 15 giorni dalla scadenza.

L'invio della "**comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**" è più incalzante, infatti, andrà effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre sia per le aziende mensili che per quelle trimestrali sia che il risultato sia un debito od un credito di imposta. Gli unici soggetti esonerati sono coloro non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. L'omessa o l'errata comunicazione è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000 e viene ridotta se l'invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

Al fine di evitare la sicura irrogazione delle sanzioni in caso di invii di comunicazioni non corrette a seguito della ritardata od omessa consegna dei documenti sollecitiamo la massima attenzione al rispetto dei termini di recapito delle fatture emesse, ricevute e dei corrispettivi ai nostri uffici preposti.

Cogliamo l'occasione per ricordare che **il termine di consegna dei documenti è il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento**; ad esempio le fatture emesse nel mese di gennaio e le fatture di acquisto ricevute sempre nel mese di gennaio devono essere consegnate entro il giorno 5 del mese di febbraio. Raccomandiamo particolare attenzione alla rigorosa e puntuale consegna nei termini delle fatture di vendita e dei corrispettivi.

Gli uffici di zona di competenza sono a disposizione per chiarimenti e dubbi nella certezza della Vs. gentile collaborazione.

(E. Cricca)

5) Cassetto Previdenziale Contributi lavoratori Autonomi.

Ricordiamo agli Associati che, a seguito della istituzione del "Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli", a decorrere dal 28/12/2015, l'I.N.P.S. non invia più al domicilio dei lavoratori autonomi agricoli (C.D. e I.A.P.) il consueto avviso contenente tutte le informazioni utili per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, obbligatori ed associativi alle quattro scadenze previste (16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio) tramite modello F24.

Le informazioni, relative ai contributi dovuti, saranno reperibili esclusivamente attraverso il predetto Cassetto previdenziale o direttamente dall'interessato o attraverso un intermediario abilitato (tra cui Confagricoltura).

Nel primo caso l'interessato dovrà preventivamente dotarsi di **apposito PIN**, rilasciato dall'Istituto a tutti i cittadini interessati, previa richiesta alle sedi territoriali dell'INPS, oppure on – line attraverso l'apposita procedura web (www.inps.it), ovvero tramite il *Contact Center Inps* (numero verde 803164, per cellulari 06164164).

Nel secondo caso sarà sufficiente rilasciare ai nostri uffici apposita delega, grazie alla quale si potrà accedere alle informazioni necessarie.

In ogni caso, si chiede a tutti gli Associati interessati di contattare i nostri uffici di zona, in largo anticipo rispetto alla prima scadenza del 16 luglio per meglio organizzare e garantire il servizio, stante i tempi tecnici necessari.

(A. Flora)

6) Lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali. Quote per l'anno 2017.

I Ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno comunicato, con circolare congiunta dell'8 marzo 2017, che è in corso di pubblicazione il DPCM 13 febbraio 2017 in merito alla programmazione dell'ingresso in Italia, per l'anno 2017, di lavoratori extracomunitari ed in specie di:

- 17.000 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale;
- 13.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Le quote ammesse per l'anno corrente ed inerenti il lavoro stagionale sono previste per lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Corea, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Il DPCM emanando contempla una quota (pari a 5.750 unità) utile per consentire la conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro subordinato.

Nulla cambia rispetto alle modalità di compilazione e presentazione delle richieste telematiche di nulla osta al lavoro che pertanto sono quelle già previste negli anni.

La citata circolare interministeriale precisa relativamente ai termini di presentazione delle domande quanto appresso:

- ◆ per le domande di nulla osta per lavoro **non stagionale ed autonomo** precompilate si potrà operare a partire dalle ore 9:00 del 14 marzo 2017 con invio dalle ore 9:00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del richiamato DPCM e fino al 31 dicembre 2017;
- ◆ le domande di nulla osta per lavoro **stagionale** potranno viceversa essere precompilate a partire dalle ore 9:00 del 21 marzo 2017 ed inviate a partire dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM e fino al 31 dicembre 2017.

Precisiamo, per quanto concerne la Regione Emilia Romagna, che i flussi sono stati ripartiti nel seguente modo:

- Emilia Romagna 1321 stagionali e 130 stagionali pluriennali, di cui per la Provincia di Bologna 60 quote stagionali e 20 quote stagionali pluriennali.

(M. Mazzanti)

7) SISTRI e MUD 2017.

Si avvisano gli associati che con Legge del 27 febbraio 2017, n. 19 che converte il **decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244** è stato prorogato il termine di avvio del SISTRI, che diversamente dagli anni precedenti, slitta *"alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017"*.

Pertanto fino a tale data, vige l'obbligo di garantire la tracciabilità cartacea dei rifiuti tramite registro carico e scarico e formulario.

A tal proposito si ricorda la semplificazione introdotta con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, che riconosce la possibilità per alcune categorie, **tra cui le imprese agricole**, di assolvere all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. La Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG RIN) del Ministero dell'Ambiente, con nota Prot. 0005298 dell'11 aprile 2016, ha confermato: **"le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (es. centri estetici e tatuatori) assolvono l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto"**. Le sanzioni relative alla disciplina Sistri vengono prorogate ad eccezione delle sanzioni legate all'omessa iscrizione al sistema SISTRI per i soggetti obbligati e all'omesso pagamento del contributo annuale che va versato entro **il 30 Aprile 2017**. Ricordiamo inoltre che **per le imprese non soggette all'esonero**, il 30 aprile 2017 posticipato, in quanto festivo, al **2 maggio 2017** scade il termine per la presentazione della dichiarazione **MUD 2017** pertanto, sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** i seguenti soggetti:

- ◆ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti
- ◆ Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- ◆ Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- ◆ Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Imprese ed Enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da

abbattimento dei fumi (come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
I soggetti che producono nella propria Unità locale **non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali**, possono presentare la comunicazione **Rifiuti Speciali Semplificata**, in modalità cartacea con raccomandata senza avviso di ricevimento, presso la camera di commercio competente, previo pagamento dei diritti di segreteria. **Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbligatoriamente in via telematica.**

Informazioni, modulistica e software sono scaricabili dal sito www.ecocerved.it dal sito www.mudtelematico.it e dal sito della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione MUD tutti coloro che nel 2016 hanno eseguito il trasporto dei propri rifiuti speciali in conto proprio, verso centri di raccolta, che hanno aderito all'Accordo di Programma Provinciale e tutti coloro che hanno aderito ad una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta (CASCINA PULITA SRL, SPECIALTRASPORTI SRL).

(S. Santoni)

8) Voucher aboliti per Referendum.

Con una discutibilissima scelta politica, il Governo ha cancellato i buoni lavoro. Con decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, concernente "*Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti*", sono stati infatti abrogati gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81/2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

Il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, ed è entrato in vigore immediatamente. Non è più possibile, anche per il settore agricolo, accedere all'uso dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio.

La decisione del Governo di abrogare i buoni lavoro è direttamente collegata al previsto referendum abrogativo promosso dalla C.G.I.L..

Il decreto legge n. 25/2017 ha previsto un periodo transitorio (art. 1, c. 2) per i buoni acquistati entro il 17 marzo compreso, che potranno essere utilizzati per prestazioni di lavoro accessorio entro la fine dell'anno (2017).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato "nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto".

Nel periodo transitorio i buoni già acquistati, pertanto, continueranno ad essere utilizzati (fino alla fine dell'anno) con le previgenti regole.

Tale chiarimento ha rimediato il vuoto normativo derivato dall'abrogazione totale delle norme in materia di lavoro accessorio (artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015) in merito ai requisiti, ai limiti, alle modalità di utilizzo, alle sanzioni da applicare ai voucher ancora in circolazione.

L'INPS ha peraltro ripristinato il servizio on - line per l'attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher acquistati entro il 17 marzo, che era stato sospeso per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche alle novità normative in parola.

Pubblichiamo per completezza il testo delle norme richiamate, sottolineando la necessità che in sede di conversione del decreto legge siano apportate le opportune modifiche atte a chiarire meglio l'ambito applicativo del periodo transitorio.

Lo stesso decreto (art. 2) ha modificato le regole in tema di solidarietà negli appalti e ciò sempre allo scopo di evitare il referendum della C.G.I.L..

Art. 1 - Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti» sono soppresse; b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

(M. Mazzanti)

| | |
|--|--|
| Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna | Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00 |
| Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994 |  Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana |
| Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna | |